

**AREA TECNICA – SETTORE EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA –
SUAP**

Sede: Comune di Orgiano – tel. 0444/874038 int. 4 – fax 0444/888640 – r.zoia@unionecomunibassovicentino.it



PERMESSO DI COSTRUIRE
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO

n. 052-000-2017-P

Vedi data e protocollo SUAP
(Art. 7 D.P.R. n. 160/2010)
(Art. 10 D.P.R. n. 380/2001 – Art. 76 L.R. n. 61/1985)

Marca da bollo € 16,00
n. 01161608490570 del 24/07/2017

Pratica edilizia: **2017-052-P-000**

Codice SUAP: **1110**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – SUAP

- **VISTA** la domanda in atti protocollo n. 0142223, presentata in data 29/08/2017 da:
 - ✓ **GIACOMETTI GIANNI** nato a NOVENTA VICENTINA (VI) il 24/10/1963 e residente in POJANA MAGGIORE (VI) VIA PONTICELLO, 11/D Cod. Fisc. GCMGNN63R24F964W,
tendente ad ottenere il permesso di costruire ad eseguire in Comune di POIANA MAGGIORE, in Via PONTICELLO 11/D, sull'area distinta in catasto al Foglio 14 mappale 604, i lavori per la costruzione di **NUOVO CAPANNONE AVICOLO**;
- **PRESO ATTO** che il richiedente ha titolo al rilascio del permesso di costruire poiché proprietario;
- **VISTI** la Pratica Edilizia **2017-052-P-000** e gli elaborati progettuali redatti da Geom. **BUSATO PAOLO** nato a NOVENTA VICENTINA (VI) il 29/04/1969 e residente in POJANA MAGGIORE (VI) VIA CASTELLO N. 7 Cod. Fisc. BSTPLA69D29F964Q, che sono allegati al presente provvedimento all'interno dello sportello telematico SUAP;
- **VISTA** la certificazione di conformità del progetto alle norme igienico sanitarie, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001, redatta da Geom. **BUSATO PAOLO** nato a NOVENTA VICENTINA (VI) il 29/04/1969 e residente in POJANA MAGGIORE (VI) VIA CASTELLO N. 7 Cod. Fisc. BSTPLA69D29F964Q;
- **VISTA** la richiesta di verifica del parere igienico-sanitario inoltrata all'AULSS 8 Berica con nota protocollo SUAP 0223293 del 27/12/2017 e la risposta positiva della stessa, protocollo AULSS8/UNCI70032787 del 27/03/2018, pervenuta al SUAP in data 28/03/2018;
- **PRESO ATTO** che l'intervento non interessa immobili vincolati ai sensi:
 - ✓ dell'art. 1 del RDL 30/12/1923, dell'art. 20 del RDL 16/05/1926 n. 1126 e successive modifiche ed integrazioni (vincolo idrogeologico);
 - ✓ degli artt. 21 e 136-142 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni (vincoli beni culturali e paesaggistici);
- **VISTO** le integrazioni pervenute:
 1. in data 04/09/2017 prot. SUAP 0145055
- **VISTO** il D.P.R. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTE** le leggi n. 1150/1942, n. 10/1977, n. 457/1978, n. 94/1982 successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTA** la L.R. n. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTE** le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i Piani Regolatori Comunali, le Norme Tecniche Operative e i Regolamenti, gli strumenti regolatori in materia di igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro e circolazione;

R I L A S C I A

a:

- ✓ **GIACOMETTI GIANNI** nato a NOVENTA VICENTINA (VI) il 24/10/1963 e residente in POJANA MAGGIORE (VI) VIA PONTICELLO, 11/D Cod. Fisc. GCMGNN63R24F964W,

il permesso di costruire per l'esecuzione delle opere richieste nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente permesso e negli atti che, allegati ad esso ne fanno parte integrante.

O B B L I G H I E C O N D I Z I O N I G E N E R A L I

1. il presente permesso di costruire viene rilasciato, ed è da ritenersi valido, sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto allegati al presente provvedimento, corrispondono a verità, in caso contrario è da ritenersi nullo e di nessun effetto;
2. il presente permesso di costruire viene rilasciato facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando;
3. il presente permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza del permesso di costruire in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di validità del permesso;
4. il presente permesso di costruire non costituisce né sostituisce autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati se non espressamente indicato;
5. **il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo risultante dall'atto di notifica o di ricezione da parte dello sportello SUAP; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori**, termine per presentare la segnalazione certificata di agibilità, ai sensi dell'art. 78 della L.R. 61/1985 e degli artt. 15 e 24 del D.P.R. 380/2001;
6. decorsi i termini di inizio o fine lavori, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 380/2001. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
7. il titolare del permesso di costruire e il costruttore sono responsabili, unitamente al direttore dei lavori, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel Capo I della Legge n. 47/1985 e nel Titolo V, Capo III, della L.R. n. 61/1985 e del Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, al presente permesso di costruire ed alle prescrizioni impartite. Essi sono, inoltre, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidamente alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate;
8. nel caso di sostituzione dell'Impresa o del Direttore dei Lavori, il Titolare del permesso dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale comunicando i nuovi nominativi e la relativa accettazione. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione dei Lavori, da parte di un tecnico abilitato all'esercizio della professione edile;
9. all'interno del cantiere, ma visibile dall'esterno, dovrà essere posto in opera, per tutta la durata dei lavori, un cartello di adeguate dimensioni (minimo di m. 1,00x0,50) con le seguenti indicazioni:
 - oggetto dell'intervento;
 - il titolare e gli estremi del presente permesso di costruire;
 - nome del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice, del calculatore delle opere in c.a.;
 - la data di inizio dei lavori;
10. gli spazi occupati dal cantiere dovranno essere chiusi con assito lungo i lati prospicienti le vie ed aree pubbliche. Tali assiti, od altro genere di protezione, dovranno essere imbiancati agli angoli salienti per tutta la loro altezza ed essere muniti di lanterne a luce rossa per segnalarne l'ingombro, da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole;
11. tutti i rifiuti prodotti nell'ambito dei lavori in oggetto del presente provvedimento devono essere smaltiti, nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente, a cura e spese degli esecutori degli stessi (quali produttori dei rifiuti), e mai lasciati presso l'immobile;
12. il fine lavori dovrà essere comunicato all'Unione dei Comuni del Basso Vicentino per iscritto; in caso di mancato rispetto del termine prescritto, salvo il caso di proroga, se assentita, dovrà essere richiesto un nuovo Permesso di Costruire per la parte non ultimata;
13. il presente provvedimento, in ogni caso, **non sostituisce e/o integra** autorizzazioni/nulla-osta previsti dalle norme vigenti, di competenza di altri Enti o Uffici, se non espressamente indicati.

O B B L I G H I D E L T I T O L A R E D E L P E R M E S S O D I C O S T R U I R E – P R I M A D E L L ' I N I Z I O D E I L A V O R I

- a) denuncia delle opere in c.a., ai sensi art. 1 della Legge n. 1086/1971 e successive modifiche ed integrazione, così come indicate nell'art. 53 del D.P.R. 380/2001 e D.M. 14/01/2008, depositando copia della documentazione all'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 e D.M. 14/01/2008; il rispetto della DCRV 3 dicembre 2003 n. 67. La non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della Legge n. 1086/1971, artt. 53 e 65 del D.P.R. 380/2001, deve essere certificata per iscritto dal Direttore dei Lavori e la relativa certificazione deve essere depositata all'Ufficio Tecnico Comunale;
- b) deposito del progetto e relazione tecnica, relativa all'uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili ai sensi della Legge n. 10/1991, D.P.R. n. 412/1993, D.Lgs. n. 192/2005 e artt. da 122 a 135 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- c) deposito del progetto e relazione tecnica ai sensi del D.M. 37/2008 nei casi previsti dall'art. 5, negli altri casi non compresi nell'elenco, il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice;
- d) deposito relazione acustica sottoscritta da tecnico competente nei casi previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- e) deposito della documentazione nei casi previsti dalla L. 447/1995 (impatto acustico – previsionale del clima acustico – previsione di impatto acustico) ad esclusione dei casi previsti dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, Art. 4;
- f) deposito della documentazione prevista nei casi elencati nel D.P.R. 151/2011 allegati 1 e 2;
- g) deposito della documentazione prevista dall'art. 135 bis del D.P.R. 380/2001 – norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici;
- h) deposito della documentazione prevista dall'art. 4 comma 1 ter del D.P.R. 380/2001 – norme per le infrastrutture elettriche;
- i) trasmettere, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008, all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire la seguente documentazione se dovuta:
 - copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99;
 - indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni contenute nel D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva);
In alternativa l'interessato può produrre, **di sua iniziativa**, una copia del DURC (documento unico di regolarità contributiva) dove reperire gli elementi indispensabili e sufficienti per acquisire d'ufficio tale documento;
 - una dichiarazione, da parte del committente, attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9.

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
- j) ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Ai sensi dell'art. 16 e 17 del D.P.R. 380/2001, degli artt. 81, 82, 83, 86, 87 e 88 della L.R. 61/85 il contributo di costruzione **non è dovuto**

- a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
(l'art. 12 della legge n. 153 del 1975 è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 99 del 2004; si vedano ora l'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 e l'articolo 2135 del codice civile)

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- **L'impresa dovrà adeguarsi a quanto indicato nel parere espresso dall'ULSS 8 Berica datato 27/03/2018, inoltrato in data 28/03/2018 protocollo SUAP 00656049, sia per l'attivazione di industria insalubre, sia per il fatto oggettivo che debba essere attivata la procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) alle cui conclusioni l'impresa stessa si dovrà conformare.**

Orgiano, lì _____

Vedi data e protocollo SUAP



Il Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Privata – Urbanistica -
SUAP

(Geom. Roberto Zoia)
Firma apposta digitalmente

Il richiedente:

- ✓ **GIACOMETTI GIANNI** nato a NOVENTA VICENTINA (VI) il 24/10/1963 e residente in POJANA MAGGIORE (VI) VIA PONTICELLO, 11/D Cod. Fisc. GCMGNN63R24F964W,

si obbliga all'esecuzione degli interventi descritti nel presente provvedimento ed al rispetto delle condizioni e prescrizioni in esso contenute, da atto che con l'inoltro tramite SUAP ha ricevuto copia del permesso di costruire completo di tutti gli allegati, così come presentati all'interno della procedura SUAP e che **la ricezione costituisce notifica ai fini della decorrenza dei termini previsti per l'inizio dei lavori.**

Orgiano, lì _____

Vedi data e protocollo SUAP

Il titolare del permesso di costruire/procuratore